

DELIBERA N. 48/08/CSP

**SEGNALAZIONE DELL'ONOREVOLE LORENZO CESA
(SEGRETARIO NAZIONALE DELL'UNIONE DEI DEMOCRATICI
CRISTIANI E DI CENTRO – UDC)
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' R.T.I RETI TELEVISIVE ITALIANE
S.P.A. (EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "RETE 4")
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 22
FEBBRAIO 2000, N. 28 E DELL'ARTICOLO 5 DELLA DELIBERA N. 33/08/CSP
DEL 21 FEBBRAIO 2008
("TG4")**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 10 marzo 2008;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5;

VISTA la delibera n. 33/08/CSP del 21 febbraio 2008, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nel periodo compreso tra la data di indizione dei comizi elettorali e il termine ultimo per la presentazione delle candidature*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 25 febbraio 2008;

VISTA la delibera n. 42/08/CSP del 4 marzo 2008, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nella*

fase successiva alla presentazione delle candidature”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 10 marzo 2008;

VISTA la segnalazione dell'onorevole Lorenzo Cesa, in qualità di Segretario nazionale dell'Unione dei Democratici Cristiani e di Centro (UDC), pervenuta in data 5 marzo 2008 (prot. n. 12330), nella quale si asserisce la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e della delibera n. 33/08/CSP del 21 febbraio 2008 da parte della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., emittente televisiva Rete 4, in quanto a partire dall'indizione dei comizi per le elezioni politiche alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, all'interno degli spazi dedicati alla politica da parte del Tg4, non sono stati assicurati, a danno del segnalante, il rispetto delle disposizioni sul riparto degli spazi di comunicazione politica, né la parità di accesso ai programmi di informazione per i rappresentanti del soggetto politico medesimo, il tutto con lesione della parità di accesso ai mezzi di informazione e della completezza, imparzialità, obiettività e parità di trattamento nell'informazione televisiva;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. in relazione alla segnalazione del denunciante su richiesta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità (nota del 6 marzo 2008, prot. n. 12613), pervenute in data 10 marzo 2008 (prot. n. 13204), nelle quali la concessionaria rileva, in particolare, che:

- la segnalazione è formulata in maniera ambigua e generica, in quanto non vengono specificati i fatti che avrebbero dato luogo alla contestata violazione;
- mentre il primo paragrafo della segnalazione si riferisce in modo esplicito al telegiornale “TG4”, al paragrafo successivo si lamenta che non sarebbero state rispettate le disposizioni in materia di “riparto degli spazi di comunicazione politica”, di cui all'articolo 3, della delibera n. 33/08/CSP, senza neppure specificare se anche tale doglianza si intenda riferita a “Rete 4”, oppure a tutte le reti di RTI;
- ancora nel secondo paragrafo della segnalazione, l'UDC si duole, ancora in maniera del tutto generica e senza alcun riferimento a specifici programmi, né addirittura a specifiche reti, del fatto che non sarebbe stata “adeguatamente assicurata la presenza ai rappresentanti del soggetto politico nei programmi d'informazione”, di cui all'articolo 5 della medesima delibera;
- per questo motivo, la segnalazione si risolve in un mero invito, rivolto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ad esercitare le proprie funzioni, peraltro addirittura con generale riferimento alle “scelte editoriali” di Rete 4 che, secondo la giurisprudenza costituzionale in materia di par condicio, non possono di per sé costituire oggetto di sindacato;
- sia l'articolo 10, della legge n. 28/00 sia le disposizioni regolamentari sono chiari nel precisare che le segnalazioni debbono riferirsi, a pena di inammissibilità, a specifici fatti; lo stesso potere d'iniziativa ufficiosa dell'Autorità dovrebbe peraltro essere esercitato in maniera tale da consentire all'emittente di presentare le proprie controdeduzioni su fatti specifici, senza che questa sia costretta a fornire dimostrazione

circa la generale osservanza, nell'insieme della propria attività, delle norme in materia di parità di accesso dei soggetti politici al mezzo televisivo;

- contrariamente a quanto si legge alla pagina 6 della delibera n. 44/08/CSP del 5 marzo 2008, RTI ritiene che nel procedimento di cui all'articolo 10, l. 28/00 non possano configurarsi oneri probatori a carico dell'emittente: trattandosi di un procedimento amministrativo diretto all'emanazione di provvedimenti a contenuto conformativo – sanzionatorio, non è configurabile l'imposizione di oneri probatori a carico della parte privata, gravando viceversa esclusivamente sull'Ufficio il compito di accertare la sussistenza della violazione contestata;

- in ogni caso, la tesi accolta dal citato provvedimento rende ancor più rilevante la necessità che la segnalazione e la comunicazione di avvio del procedimento contengano riferimenti agli specifici fatti che integrerebbero la violazione, poiché, in difetto, risulterebbe estremamente gravoso, per l'emittente, assolvere all'onere probatorio che, secondo l'Autorità, sarebbe posto a carico della stessa;

- nel merito, la segnalazione è comunque priva di fondamento, sia rispetto al TG4 ed agli altri telegiornali delle reti RTI, sia rispetto ai programmi di comunicazione politica;

- come risulta per *tabulas*, nel periodo dal 6 febbraio al 4 marzo 2008, l'UDC ha beneficiato:

a) nel TG5 di un tempo di parola pari a 20'10", corrispondente all'8,83% del tempo complessivamente dedicato a soggetti politici, trattandosi di tempi proporzionati a quelli riservati a soggetti politici di analoga o superiore rappresentatività, quali ad esempio Rifondazione Comunista (15'54", pari al 6,696%), Alleanza Nazionale (18'06", pari al 7,93%), Lista Bonino/Partito Radicale (11'03", pari al 4,84%);

b) nel Tg4 di un tempo di parola di 4'17", pari all'1,66% del totale ed anche in questo caso, i tempi di parola assegnati all'UDC sono analoghi a quelli concessi ad un soggetto politico di rappresentatività paragonabile, quale Rifondazione Comunista (5'35", pari al 2,16%);

c) in Studio Aperto di un tempo di parola di 3'53", pari al 6,61% (Rifondazione Comunista un tempo di parola di 4'46", pari al 6,98% del totale, Alleanza Nazionale un tempo di parola di 2'19", pari al 3,95%, Lega Nord un tempo pari a 3'07", corrispondenti al 5,31%);

- per quanto riguarda infine la comunicazione politica, RTI ha rispettato rigorosamente i criteri di riparto degli spazi tra soggetti politici di cui all'articolo 3, delibera 33/08/CSP, come potrà peraltro essere verificato in base alle informazioni trasmesse dalla stessa RTI all'Autorità, secondo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 3, assegnando all'UDC a Canale 5 (23 febbraio 2008, on. Vietti per minuti 5), Italia 1 (24 febbraio 2008, on. Vietti per minuti 5), Rete4 (24 febbraio 2008, on. Vietti per minuti 5) e prevedendo ulteriori spazi di comunicazione politica nei giorni 8 e 9 marzo 2008 (Canale 5 – 8 marzo (on. D'Onofrio) minuti 5, Italia 1 - 9 marzo (on. D'Onofrio) minuti 5 e Rete 4 – 9 marzo (on. D'Onofrio) minuti 5);

- infine, i programmi d'informazione RTI daranno in ogni caso adeguata notizia circa la presentazione del programma elettorale dell'UDC;

RITENUTO, quanto all'eccezione preliminare di natura formale relativa all'inammissibilità della segnalazione e alla lesione del diritto di partecipazione al procedimento che non consente all'emittente di presentare le proprie controdeduzioni su fatti specifici, la legge n. 28/00 stabilisce esplicitamente (articolo 10, comma 2) che le istruttorie intese a rilevare le relative violazioni sono effettuate in deroga ai termini e alle modalità procedurali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e pertanto la richiesta di controdeduzioni, recante l'illustrazione del fatto integrante presunta violazione della normativa in materia di parità di accesso ai mezzi di comunicazione, pone la parte in grado di controdedurre nel termine stabilito dalla legge, comprendendosi in tali fattispecie anche le istruttorie sulla base di segnalazioni non immediatamente procedibili, avviate ai sensi dell'articolo 20, comma 6 e dell'articolo 5, comma 5, della delibera n. 33/08/CSP;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della delibera n. 33/08/CSP del 21 febbraio 2008, s'intendono per soggetti politici sino al decorrere del termine ultimo per la presentazione delle candidature:

- a. le forze politiche che costituiscono Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
- b. le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;
- c. le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che costituiscono in seno al Gruppo Misto della Camera o del Senato, una componente di almeno due parlamentari;
- d. le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), c) che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;
- e. il Gruppo Misto della Camera dei deputati e il Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi;

RILEVATO che il soggetto politico segnalante, in quanto forza politica che costituisce Gruppo in un ramo del Parlamento nazionale, ricade nella previsione di cui alla lettera a) dell'articolo 2, comma 1, della delibera n. 33/08/CSP;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della delibera n. 33/08/CSP del 21 febbraio 2008, in materia di ripartizione degli spazi di comunicazione politica nel primo periodo della campagna elettorale *“gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica riferita alla consultazione elettorale nelle forme previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sino al decorrere del termine ultimo per la presentazione delle*

candidature, sono ripartiti per il cinquanta per cento e in modo paritario ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e c) e per il cinquanta per cento tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), in proporzione alla loro forza parlamentare” e al comma 2, seconda parte che “In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione”;

RILEVATO che dai calendari delle trasmissioni di comunicazione politica inviati all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della delibera n. 33/08/CSP, risulta che l'emittente televisiva Rete 4 ha predisposto l'avvio della programmazione radiotelevisiva a partire dal 16 febbraio 2008, mediante la trasmissione di tre puntate del programma Super Partes in due delle quali ha riservato al soggetto politico segnalante due spazi pari a cinque minuti ciascuno, che risultano in linea con la ripartizione dei tempi prevista dal citato articolo 3, comma 2, della delibera n. 33/08/CSP ;

RILEVATO, che dai dati a disposizione relativi alla programmazione della comunicazione politica forniti dall'Isimm Ricerche risulta che nelle trasmissioni diffuse dall'emittente televisiva Rete 4 nel primo periodo della campagna elettorale, intercorrente tra la data di convocazione dei comizi e la data di presentazione delle candidature, il soggetto politico esponente ha partecipato al programma di comunicazione politica Super Partes in data 24 febbraio e 9 marzo 2008, nei quali il medesimo soggetto politico, rispondendo alle domande del giornalista, ha impegnato un tempo di parola rispettivamente pari a due minuti e quarantaquattro secondi e a tre minuti e cinquantotto secondi;

CONSIDERATO, quanto ai telegiornali diffusi dalla testata “Tg4”, oggetto della segnalazione, che essi sono caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca e, essendo programmi informativi identificabili per impostazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, costituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nonché l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, e che l'attività di informazione radiotelevisiva, in quanto servizio di interesse generale, deve favorire la libera formazione delle opinioni;

RILEVATO che dai dati del monitoraggio a disposizione, forniti dall'ISIMM Ricerche relativamente alle edizioni dei telegiornali “TG4” risulta che dall'inizio della campagna per le elezioni politiche della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (6 febbraio 2008) fino all'8 marzo 2008:

- su un tempo di parola complessivamente assegnato ai soggetti politici pari a quattro ore quattordici minuti e sedici secondi è stato assegnato al segnalante un tempo di parola di cinque minuti e quarantadue secondi (2,24%), al Partito Democratico un tempo di parola di trentotto minuti e trentasei secondi (15,18%), a Sinistra Democratica un tempo di parola di trentatré secondi (0,22%), all'Udeur un tempo di parola di cinquanta secondi (0,33%), al Partito dei Comunisti italiani un tempo di parola di un minuto e cinquantanove secondi (0,78%), a Rifondazione Comunista un tempo di parola di sette minuti e otto secondi (2,81%), ai Radicali Italiani-Lista Emma Bonino un tempo di parola di quattro minuti e quarantacinque secondi (1,87%), a Alleanza Nazionale un tempo di parola di diciassette minuti e quarantasette secondi (6,99%), a Forza Italia due ore trentatré minuti e trentasette secondi (60,42%), alla Lega Nord otto minuti e quattro secondi (3,17%), al Partito Repubblicano italiano cinquanta secondi (0,33%), alla Dc per le Autonomie otto secondi (0,05%), a La Destra cinquantotto secondi (0,38%), all'Unione Democratica per i consumatori due minuti e due secondi (0,80%);

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei notiziari e nei programmi di approfondimento informativo relativi alla competizione elettorale non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento;

CONSIDERATO che l'articolo 5 della citata delibera n. 33/08/CSP prevede che nel periodo della campagna elettorale, dall'indizione dei comizi elettorali fino al termine ultimo per la presentazione delle candidature, i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico – elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici e che i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali private e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione radiotelevisiva, debbono garantire la presenza dei soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, dell'obiettività e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche;

CONSIDERATO che, alla stregua del consolidato orientamento dell'Autorità, il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico va correlato al rispetto del principio di parità di trattamento, al fine di assicurare nei programmi di informazione l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche e le pari opportunità tra tutti i soggetti politici competitori;

RILEVATO che dall'inizio della campagna per le elezioni politiche della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (6 febbraio 2008) fino all'8 marzo 2008, è stata registrata una presenza esigua del soggetto politico denunciante nelle edizioni del telegiornale "TG4", tale da determinare uno squilibrio informativo nella ripartizione dei tempi di parola a danno del medesimo soggetto, non consentendo la completa rappresentazione delle sue posizioni politiche in vista della presentazione delle candidature;

CONSIDERATO, pertanto, che l'emittente televisiva in questione non ha assicurato nella testata "Tg4", nel periodo oggetto della segnalazione, nei confronti degli esponenti dell'Unione dei Democratici Cristiani e di Centro (UDC), adeguata presenza sui temi della campagna elettorale, tale da garantire l'effettivo rispetto dei principi recati dall'articolo 5, della delibera n. 33/08/CSP del 21 febbraio 2008, ed, in particolare, la più ampia ed equilibrata presenza dei soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, della stessa delibera e la parità di trattamento tra le diverse forze politiche;

VISTO l'articolo 5 della citata delibera n. 33/08/CSP del 21 febbraio 2008, il quale prevede al quinto comma che *"Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato anche d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti"*;

RITENUTO di dare concreta applicazione a quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28/00 e dall'articolo 5 della citata delibera n. 33/08/CSP;

VISTA l'urgenza di provvedere al ripristino del tempo spettante al soggetto politico denunciante stante l'avvio della seconda fase della campagna elettorale in corso a seguito della presentazione delle candidature;

VISTI l'articolo 10, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e l'articolo 20, comma 15, della delibera n. 33/08/CSP del 21 febbraio 2008;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., esercente l'emittente televisiva in ambito nazionale "Rete 4", con sede in Roma, Largo del Nazareno n. 8:

1. di trasmettere, a partire dalla prima edizione utile del notiziario TG4, e nel termine di quarantotto ore dalla notifica del presente provvedimento, servizi di informazione con prevalente partecipazione del soggetto politico segnalante Unione dei democratici Cristiani e di Centro (UDC), nella misura necessaria al ripristino della parità di trattamento, al fine di assicurare la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione alle forze politiche concorrenti sui temi della competizione elettorale in corso di svolgimento.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli". La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507550.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 10 marzo 2008

f.f. IL PRESIDENTE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per il SEGRETARIO GENERALE
Maria Caterina Catanzariti